

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. Le Condizioni Generali di Vendita che seguono ("Condizioni Generali") si applicheranno a: (a) tutte le offerte, i preventivi e conferme d'ordine emesse dalla Ashland Industries Italia S.r.l. ("Fornitore") e (b) tutti i Contratti, come di seguito definiti, tra il Fornitore e qualsiasi (potenziale) acquirente ("Acquirente").
2. Per "Conferma d'Ordine" s'intende la conferma scritta del Fornitore di vendita o fornitura all'Acquirente dei prodotti o servizi ivi descritti. Per "Ordine di Acquisto" s'intende l'ordine verbale o scritto dell'Acquirente di acquistare dal Fornitore qualsivoglia prodotto o servizio.
3. Un contratto ("Contratto") s'intenderà validamente stipulato se (i) il Fornitore ha confermato il Contratto per iscritto mediante una Conferma d'Ordine, ovvero se (ii) il Fornitore, pur non avendo inviato la Conferma d'Ordine, abbia iniziato a fornire i prodotti e/o i servizi e l'Acquirente non si sia immediatamente opposto a ciò per iscritto.
4. Anteriormente alla conclusione di un Contratto, il Fornitore può ritirare le proprie offerte e preventivi in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso.
5. Non sono ammesse cancellazioni di Ordini d'Acquisto o resi merce. Gli Ordini d'Acquisto saranno vincolanti per l'Acquirente e validi per l'accettazione da parte del Fornitore per il periodo ivi specificato o, in mancanza, per un periodo di 180 giorni dalla data di emissione. La cancellazione unilaterale da parte dell'Acquirente prima del decorso di tale periodo sarà priva di qualsivoglia effetto.
6. Concludendo il Contratto col Fornitore, l'Acquirente accetta le Condizioni Generali come parte integrante del Contratto. Salvo deroga espressamente accettata per iscritto dal Fornitore, le Condizioni Generali prevalgono su condizioni o termini contrari eventualmente concordati fra le parti o comunque allegate dall'Acquirente.

Articolo 2 – Prezzi

1. Prima della conclusione del Contratto, tutti i prezzi offerti, preventivati, pubblicati o comunque comunicati dal Fornitore non sono vincolanti e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso, anche per adeguamento all'incremento dei costi sostenuti dal Fornitore per effetto dell'imposizione di ogni tassa, imposta, onere o addebito da parte di qualsivoglia autorità, governativa e non, di qualsiasi Stato.
2. Salvo che sia diversamente stabilito nel Contratto, i prezzi si intendono al netto di tasse, costi di imballaggio e trasporto e basati sulla consegna "Ex Works", secondo la definizione elaborata dalla Camera di Commercio Internazionale e contenuta nella raccolta "Incoterms 2020".
3. Le vendite saranno fatturate comprensivamente di tutte le tasse ed imposte applicabili e degli altri oneri, tasse e costi di espletamento delle formalità doganali pagabili all'esportazione.

Articolo 3 – Termini di pagamento

1. Tutti i pagamenti saranno effettuati nella valuta stabilita in fattura, nel termine concordato, senza alcuna deduzione o compensazione per qualsivoglia ragione, salvo diversa specificazione riportata in fattura. L'Acquirente non ha diritto di sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni di pagamento.
2. Senza pregiudizio alcuno di qualsivoglia altro diritto contrattuale o di legge spettante al Fornitore, qualsiasi ritardo di pagamento comporterà la maturazione di interessi al tasso annuo del 15% calcolato su base annua (ovvero del massimo tasso consentito dalla legge, se minore) dalla scadenza al saldo effettivo. L'Acquirente sarà inoltre tenuto a corrispondere integralmente le spese giudiziali e stragiudiziali di recupero del credito.
3. Nel caso l'Acquirente non effettui il pagamento nel termine concordato, l'Acquirente sarà considerato inadempiente senza necessità di messa in mora o di altra comunicazione da parte del Fornitore. La data riportata nelle attestazioni della banca del Fornitore faranno fede anche nei confronti dell'Acquirente in ordine alla data di effettuazione dei pagamenti.

Articolo 4 – Consegn, titolo e consegna

1. A tutte le consegne effettuate ai sensi del Contratto si applicheranno le specifiche condizioni enunciate nella Conferma d'Ordine nel significato reso palese da Incoterms 2020 (e successivi versioni). In caso di contrasto fra le definizioni contenute nella raccolta Incoterms e le condizioni del Contratto, queste ultime prevarranno.
2. Il Fornitore compirà ogni sforzo per consegnare i prodotti o prestare i servizi entro il termine concordato ma in nessun caso sarà responsabile per eventuali ritardi. Il Fornitore può effettuare consegne o prestazioni parziali.
3. Le misure ed i pesi dichiarati dal Fornitore faranno fede salvo dimostrazione della loro erroneità.
4. L'acquirente ispezionerà e verificherà la qualità e quantità dei prodotti o servizi immediatamente in sede di consegna o prestazione da parte del Fornitore.
5. Il Fornitore conserverà la proprietà dei prodotti forniti all'Acquirente fintantochè non avrà ricevuto l'integrale pagamento dei medesimi.
6. Con la consegna dei prodotti da parte del Fornitore si trasferirà in capo all'Acquirente il rischio di perdita o di danneggiamento degli stessi.

Articolo 5 – Imballaggi

Nel caso il Contratto stabilisca che l'imballaggio dei prodotti sia o rimanga proprietà del Fornitore o comunque debba essere reso al Fornitore, l'Acquirente dovrà renderli vuoti, a propria cura, spesa e rischio, nel luogo indicato dal Fornitore, comunicando a quest'ultimo la data di spedizione. L'Acquirente pagherà al Fornitore il costo di sostituzione di ogni imballaggio non restituito in buon ordine e condizioni entro un termine ragionevole.

Articolo 6 – Attrezzatura ed Impianti

La proprietà esclusiva di attrezzature od impianti resi disponibili all'Acquirente a titolo di affitto, prova o a qualsivoglia altro titolo, rimarrà in ogni caso del Fornitore, salvo espressa pattuizione in contrario risultante per iscritto.

Articolo 7 – Rischio per la salute e sicurezza

1. L'Acquirente dichiara di essere a conoscenza che i prodotti da fornire in base al Contratto potrebbero essere pericolosi per la salute umana e/o per l'ambiente.
2. L'Acquirente s'impegna a familiarizzarsi coi prodotti e sua sarà la responsabilità di tenere pienamente informato se stesso e tutte le persone coinvolte nella manipolazione dei medesimi, sin dal momento della loro consegna da parte del Fornitore, circa la natura di tutti i suddetti rischi per la salute e/o l'ambiente nonché sulle regole da seguire per l'appropriata e sicura manipolazione dei prodotti stessi.

Articolo 8 – Perdita o danneggiamento

1. L'acquirente ispezionerà e verificherà i prodotti o i servizi immediatamente della consegna.
2. Quallsivoglia reclamo, riguardante la qualità o quantità dei prodotti o i servizi dovrà essere comunicata per iscritto al Fornitore entro cinque giorni lavorativi dalla data di consegna. Nel caso il Fornitore non riceva tale comunicazione nel predetto termine, tutti i prodotti o servizi s'intenderanno consegnati nella quantità concordata ed esenti da vizi di sorta.

Articolo 9 – Garanzia

1. Il Fornitore garantisce che alla data di consegna o prestazione i prodotti ed i servizi forniti saranno conformi alle specifiche tecniche enunciate nel Contratto. Il Fornitore non rilascia altre garanzie, espresse od implicite, rispetto a qualsivoglia prodotto o servizio. Qualsiasi altra garanzia che possa rendersi applicabile ai sensi di legge o di regolamento, inclusa qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per qualsivoglia uso o scopo, è espressamente esclusa.
2. Nel caso al momento della consegna i prodotti non siano conformi alle specifiche, il Fornitore potrà a propria esclusiva discrezione o sostituire a proprie spese in tutto o in parte i prodotti restituiti non conformi con una corrispondente quantità di prodotti conformi alle specifiche, ovvero accreditare all'Acquirente il prezzo fatturato corrispondente ai prodotti non conformi che non sono stati sostituiti.

Articolo 10 – Garanzia per difettosità dei prodotti

- a. In caso di accertata responsabilità del Fornitore, contrattuale o a qualsivoglia altro titolo, si conviene espressamente che, salvo il caso di dolo o colpa grave, la responsabilità del Fornitore sarà limitata a i rimedi di cui all'art 9 ("Garanzia").
- b. L'Acquirente terrà indenne e solleverà il Fornitore da qualsivoglia pretesa di terzi relativa all'esecuzione del Contratto.
- c. In nessun caso il Fornitore sarà responsabile per qualsivoglia perdita o danno indiretto, consequenziale o secondario, ivi compresa, a titolo esemplificativo, la perdita di profitti o entrate in genere.

Articolo 11 – Forza Maggiore

Il Fornitore non sarà responsabile del ritardo o dell'inadempimento ai termini ed alle condizioni di qualsivoglia Conferma d'Ordine, Contratto o altra obbligazione nella misura in cui tale ritardo o inadempimento risulti o sia causato da un evento al di fuori del controllo del Fornitore, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e senza limitazioni di sorta: (i) scioperi o altre turbative in ambito lavorativo, (ii) indisponibilità o scarsità di materie prime o ausiliarie, (iii) difficoltà di trasporto, (iv) nel caso il Fornitore non produca direttamente il prodotto fornito all'Acquirente, la mancata fornitura per qualsivoglia motivo del suddetto prodotto da parte del produttore ovvero la modifica, non prevista dal Fornitore al momento dell'offerta, preventivo o della Conferma d'Ordine, del prodotto medesimo da parte del produttore.

Articolo 12 – Patto di Riservatezza

Qualsiasi dato o informazione tecnica, commerciale, economica o di altro tipo riguardante l'azienda del Fornitore, ivi compresi a titolo esemplificativo e senza limitazioni di sorta, le sue formule, specifiche di prodotto, servizi, piani, programmi, processi, prodotti, costi, gestioni, operazioni e clienti, di cui l'Acquirente, sue affiliate, direttori o dipendenti possano venire a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto saranno trattate come proprietà riservata del Fornitore e non saranno utilizzate dall'Acquirente se non per il beneficio dello stesso Fornitore a fronte del Contratto, né saranno, durante e dopo la validità del Contratto e senza il previo e specifico consenso scritto del Fornitore, comunicate ad altri, includendo fra questi ultimi le amministrazioni statali o altre autorità. Le informazioni e i dati di cui sopra comunicati dal Fornitore all'Acquirente per iscritto o su qualsivoglia supporto materiale saranno restituite al Fornitore a richiesta di quest'ultimo e in ogni caso al termine del Contratto.

Articolo 13 – Legge Applicabile – Controversie – Foro competente

1. Qualsiasi accordo e documento al quale si applichino le presenti Condizioni Generali di Contratto sarà disciplinato esclusivamente dalla legge italiana.
2. Qualsiasi controversia derivante da qualsiasi accordo e documento al quale si applichino le presenti Condizioni Generali di Contratto sarà assoggettata alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
3. E' in ogni caso esplicitamente esclusa l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di Beni (CISG, 1980).

Data / /

.....
(il Fornitore)

.....
(l'Acquirente)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 del Codice Civile sono specificamente approvati i seguenti articoli: 2 (Prezzi), 3 (Termini di pagamento), 4 (Consegna), 8 (Rischio per la salute e sicurezza), 9 (denuncia vizi – Decadenze) 10 (Garanzia), 11 (Garanzia per difettosità dei prodotti – Limitazione ed esclusione di responsabilità), 12 (Forza maggiore), 13 (Patto di riservatezza), 14 (Legge applicabile – Controversie – Foro competente).

.....
(il Fornitore)

.....
(l'Acquirente)